

**COMUNE DI ALBONESE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**



**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2 Reg. Delibere**

**OGGETTO: Approvazione determinazioni in materia di IMU. Anno 2020.**

L'anno duemilaventi addì otto del mese di aprile alle ore 11.30 presso Palazzo Grocco, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

---

presenti| assenti

---

BAZZANO ANDREA	X	
LEVA INNOCENZA	X	
FRANCINI MARIA TERESA	X	
LANNI PIERANGELO	X	
CIDANI GIUSEPPE	X	
ORTI MARZIO		X
COVA SARA		X
SAVOIA GIAMBATTISTA		X
GARDINALI STEFANO	X	
TOTALE	6	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa SCHIAPACASSA Antonia.

Il Sig. BAZZANO ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**COMUNE DI ALBONESE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**



**OGGETTO: Approvazione determinazioni in materia di IMU. Anno 2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi.

In particolare, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l'imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la "nuova" Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.

Considerato che per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l'Imu viene ridisciplinata.

Ricordato che l'imposta unica comunale era stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, L. 147/2013) ed era composta, appunto, dall'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) e da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dati atto che la nuova Imu si applica in tutti i Comuni, ferma restando, però, l'autonomia impositiva, da un lato, del Friuli Venezia Giulia e, dall'altro, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali, in particolare, continuano ad applicarsi le norme relative all'imposta immobiliare semplice (Imis – provincia autonoma di Trento) e all'imposta municipale immobiliare (Imi – provincia autonoma di Bolzano).

Gli aspetti fondamentali della disciplina della nuova Imu sono i seguenti :

- **presupposto** è il **possesso di immobili**, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- **soggetto attivo** è il **Comune** con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio;
- **soggetti passivi** sono i **possessori di immobili**, intendendosi per tali il **proprietario** ovvero il **titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie** sugli stessi;
- la **base imponibile** è costituita dal **valore degli immobili** (in particolare, per i **fabbricati iscritti in catasto**, il **valore** è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle **rendite** risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**,

**COMUNE DI ALBONESE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**



- i **moltiplicatori** espressamente previsti in funzione del **gruppo catastale** di rispettiva classificazione);
- la **base imponibile** è **ridotta** del **50%** per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati e per le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come **abitazione principale** (il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori);
  - l'**aliquota** di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo **0,86%** (i Comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al totale azzeramento);
  - anche per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D** (tra i quali rientrano i capannoni industriali), l'**aliquota** di base è fissata allo **0,86%** (l'imposta corrispondente allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i Comuni possono incrementare l'aliquota fino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%, senza facoltà di intervenire sulla quota riservata all'Erario);
  - come già anticipato, viene confermata l'**esenzione** per l'**abitazione principale non di lusso** e per le **relative pertinenze**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle **categorie catastali A/1, A/8 o A/9** (rispettivamente, **abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi** di eminente **valore artistico o storico**); in tale ultimo caso, l'aliquota di base è stabilita nella misura dello **0,5%**, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di azzerarla completamente;
  - l'**aliquota** di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** è pari allo **0,1%** (i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento);
  - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("**beni merce**"), l'**aliquota** di base è pari allo **0,1%** negli anni **2020 e 2021**, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (**a partire dal 2022**, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, saranno **esenti** dall'Imu);
  - per le **abitazioni locatate a canone concordato** l'imposta è **ridotta** al **75%**;
  - per gli **immobili strumentali** è prevista la **deducibilità** dell'Imu dal **reddito di impresa** e dal **reddito** derivante dall'esercizio di **arti e professioni**, mentre l'imposta è **indeducibile** ai fini **Irap** (la **deduzione** si applica nella misura del **60%** per gli anni **2020 e 2021**, mentre la **deducibilità** sarà **integrale** a partire **dal 2022**);
  - l'imposta è dovuta per **anni solari** proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;
  - i **soggetti passivi** effettuano il **versamento** dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **due rate**, con scadenza rispettivamente **16 giugno** e **16 dicembre** (resta ferma la facoltà di pagare in un'**unica soluzione annuale** entro il **16 giugno**);
  - il **versamento** deve essere eseguito con il **modello F24** oppure tramite apposito **bollettino postale**, oppure utilizzando la piattaforma **PagoPA**;
  - il **termine** per la **presentazione** della **dichiarazione** è fissato al **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

DATO ATTO che si ritiene di confermare le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'esercizio 2019, che corrispondono alle aliquote base definite dal del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e che pertanto si ritiene di non approvare temporaneamente il nuovo regolamento per la disciplina Imu

**Visto** il Decreto Ministero dell'Interno del 28/2/2020 (GU del 28/2/2020 SG n. 50) che ha disposto la proroga al 31.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e il dl. 17/3/2020 n. 18 che all'art. 107 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 la detta approvazione

**COMUNE DI ALBONESE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**



VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del responsabile del servizio reso ai sensi del D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegata attestazione;

CON votazione favorevole unanime espressa nei modi voluti dalla legge;

**DELIBERA**

- di confermare per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'esercizio 2019 e corrispondenti alle aliquote base e precisamente:

N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote %

1) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: 0,76

2) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A/1-A/8- A/9): 0,40

DETRAZIONI

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (A/1-A/8- A/9) € 200,00

- di dare atto che le scadenze di pagamento in relazione al tributo IMU sono le seguenti: 16 giugno acconto e 16 dicembre saldo , con possibilità di versamento in unica soluzione al 16 giugno fatto salva la eventuale sospensione dei termini, stante la situazione di emergenza in corso, che dovesse essere prevista da provvedimenti in materia
- di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini del rispetto dei termini di legge di approvazione del bilancio

COMUNE DI ALBONESE  
PROVINCIA DI PAVIA



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to BAZZANO ANDREA

IL SEGRETARIO COM/LE  
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale **attesta** che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 16-04-2020  
per rimanervi per 15 gg. consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs. 267/2000);

Lì, 16-04-2020

IL SEGRETARIO COM/LE  
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

---

Visto il D.Lgs. 267/2000 si esprime **parere favorevole** in ordine:

regolarità tecnica e/o contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

**Lì, 16-04-2020**

**IL SEGRETARIO COM/LE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:  
**è divenuta esecutiva il giorno**  
D.Lgs. 267/2000

ai sensi dell'art. art.134 comma 3

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.**

**COMUNE DI ALBONESE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

